

Decreto del Consiglio federale

**sull'entrata in vigore condizionata del decreto federale
del 20 giugno 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento
dell'infrastruttura ferroviaria (controprogetto diretto all'iniziativa
popolare «Per i trasporti pubblici»)**

del 2 giugno 2014¹

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 15 della legge federale del 17 dicembre 1976² sui diritti politici;
vista la cifra II capoverso 2 del decreto federale del 20 giugno 2013³ concernente
il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria
(controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici»);
vista la cifra III capoversi 2 e 3 della legge federale del 21 giugno 2013⁴
concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria;
visto il decreto del Consiglio federale del 13 maggio 2014⁵ sul risultato
della votazione popolare del 9 febbraio 2014,

decreta:

Art. 1 Entrata in vigore condizionata del decreto federale
del 20 giugno 2013

Il decreto federale del 20 giugno 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento
dell'infrastruttura ferroviaria (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per i
trasporti pubblici») entra in vigore il 1° gennaio 2016 a condizione che né la riuscita
di un referendum né un respingimento in sede di votazione popolare abbiano impe-
dito l'entrata in vigore contemporanea della legge federale del 21 giugno 2013
concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria.

Art. 2 Pubblicazione successiva del decreto federale del 20 giugno 2013
nella Raccolta ufficiale

Il decreto federale del 20 giugno 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento
dell'infrastruttura ferroviaria (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per i
trasporti pubblici») è pubblicato nella Raccolta ufficiale non appena assodato che:

¹ La decisione sull'entrata in vigore è stata presa in procedura semplificata.

² RS **161.1**

³ FF **2013** 4003

⁴ FF **2014** 3491

⁵ FF **2014** 3511

- a. il termine di referendum contro la legge federale del 21 giugno 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria è trascorso infruttuosamente o un referendum contro il controprogetto indiretto non è riuscito; oppure
- b. in caso di referendum, il risultato della votazione popolare in cui è stata accettata la legge federale del 21 giugno 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria è stato omologato secondo l'articolo 15 capoverso 1 della legge federale sui diritti politici.

6 giugno 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova